

# COMUNE DI TOSSICIA

## Provincia di Teramo

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28-06-21 Numero 21

**Oggetto:** ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI NON TENERE LA CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE (ART. 57, C. 2-TER, D.L. N. 124/

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18:30 e seguenti, nella sede comunale. In corso di seduta di Prima convocazione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
RISPOLI EMANUELA	P	PALLOTTA SARA	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
TIMOTEO NANDO	P	GALIZIA FABIO	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
MANETTA PAMELA	P	CONSORTE PASQUALE	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
DI SIMONE GIOVANNI	P	ANGELINI DOMENICO	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
DE AMICIS GIOVANNI	P	DI BARTOLOMEO SILVIA	P

Presenti n. 10
Assenti n. 0

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare. Assume la presidenza Il Sig RISPOLI EMANUELA, in qualità di SINDACO. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale BERARDINELLI ANDREA.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

**Atteso** che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire di raccordare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

**Tenuto conto** che l’applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l’applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l’adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

**Ricordato** sinteticamente che l’applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l’approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell’art. 170, d.Lgs. n. 267/2000;
- l’adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l’applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l’adozione della contabilità economico-patrimoniale;

**Rilevato** che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, l’art. 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l’opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

**Preso atto**, inoltre, che qualora l’ente eserciti la facoltà di cui all’art. 232, c. 2, TUEL, lo stesso comma prevede che “Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente”;

**Ritenuto opportuno**, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà concessa dall’art. 232, c. 2 e dunque di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

**Preso atto**, in ogni caso, che l’ente, ai sensi dell’art. 232, c. 2, TUEL, deve allegare al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali 10 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020);

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente recita: “La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è

trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009.”

**Rilevato** inoltre che il suddetto decreto dispone: “Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.”

**Acquisiti** agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.M. 10 novembre 2020 ad oggetto: “Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale”;

*con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano*

#### DELIBERA

- 1) di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non tenere la contabilità economico-patrimoniale;
- 2) di prendere atto che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, c. 3, TUEL, poiché gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato;
- 3) di dare atto, in ogni caso, che l'ente allegherà al rendiconto di gestione una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali 10 novembre 2020 (in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020);
- 4) di trasmettere il presente provvedimento:
  - a. a tutti i responsabili di servizio;
  - b. all'organo di revisione economico-finanziaria.
  - c. alla BDAP;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono: *favorevole unanime espressa per alzata di mano*

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Settore

Ufficio

---

IN ORDINE AL PARERE TECNICO: si esprime parere Favorevole

Lì 23-06-2021

Il Responsabile del Settore  
F.to Zuccarini Gabriella

---

IN ORDINE AL CONTABILE: si esprime parere Favorevole.

Lì 23-06-2021

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria  
F.to Zuccarini Gabriella

---

Motivazione adottata dal Consiglio Comunale per l'assunzione della deliberazione in presenza dei pareri contrari sopra riportati.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
f.to RISPOLI EMANUELA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to BERARDINELLI ANDREA

---

**SI ATTESTA**

Che la presente deliberazione :

Prot. N. \_\_\_\_\_

- E' stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi:
  - all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1° del T.U. 18.08.2000 n. 267);
  - nel sito informatico di questo Comune (art. 32, c. 1°, della legge 18.06.2009 n. 69);
  -

Lì 05-07-2021

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**  
f.to CRUCIANI SILVANA



---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è immediatamente eseguibile perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, c. 4 , del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune, come prescritto dall'art. 124, c.2, D.Lgs. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_, al \_\_\_\_\_

Li

f.to Il Responsabile dell'Area Amministrativa

